

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI, DI PERSONE
IN STATO DI BISOGNO INVIATE DALLA SDS LUNIGIANA PRESSO L'ENTE GESTORE
ASS. "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII" DI RIMINI.**

FRA

la **Società della Salute della Lunigiana**, di seguito denominata SdS c.f. 90009630451, con sede in Via Largo Giromini n. 2 rappresentata dalla Dott.ssa Rosanna Vallelonga, nata a ***** (**), il *****, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene in qualità di Direttore SdS;

E

l'Ente Gestore Associazione "**Comunità Papa Giovanni XXIII**", Ente ecclesiastico di Diritto Pontificio civilmente riconosciuto con DPR 596/72, Onlus limitatamente alle attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, partita IVA 01433850409, con sede legale a Rimini in Via Mameli n. 1, nella persona del Responsabile Generale e Legale Rappresentante RAMONDA GIOVANNI nato a ***** (**), il ***** e domiciliato per la carica presso la sede legale di Rimini Via Mameli n.1

PREMESSO CHE

si rende necessario disciplinare le modalità di inserimento della persone mediante uno schema tipo di convenzione tra la SdS Lunigiana e l'Ente Gestore ospitante, per garantire che l'accoglienza venga effettuata correttamente e nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa di settore presso le sedi operative presenti nel territorio della regione Toscana,
Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto.

L'oggetto della presente convenzione riguarda la definizione delle modalità di inserimento presso la/le struttura/e socio-assistenziale/i dell'Ente Gestore per la/le persona/e adulte, inviate dai Servizi della SdS Lunigiana, che si vengono a trovare temporaneamente privi di dimora e minori che necessitano di un allontanamento immediato dalla propria famiglia o in stato di abbandono.

Art. 2 Finalità dell'intervento.

Intervenire tempestivamente e temporaneamente per offrire alla persona e al minore in stato di bisogno un alloggio di pronta accoglienza per un massimo di 14 giorni.

Art. 3 Destinatari.

Sono destinatari di tali interventi:

- Adulti temporaneamente privi alloggio;
- Minori in stato di abbandono o per i quali si ravvedano situazioni pregiudizievoli per le quali si rende necessaria una urgente collocazione extra familiare, inviati dal Servizio e dall'autorità giudiziaria;

Art. 4 Servizi offerti dall'Ente Gestore attraverso le Sedi Operative.

L'Ente Gestore attraverso le sedi operative presenti sul territorio della Lunigiana si impegna ad offrire quanto previsto dalla propria Carta dei Servizi, che la SdS Lunigiana ha potuto conoscere, valutare e condividere.

In particolare si impegna a fornire la pronta accoglienza residenziale per un periodo di sette giorni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 14 giorni.

L'Ente Gestore per il tramite delle proprie sedi operative si impegna a collaborare con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità della persona accolta per cui è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvolte nel caso.

Art. 5 Ammissione.

L'inserimento delle persone presso le sedi operative avviene a seguito di contatto con la Papa Giovanni XXIII nelle sue articolazioni territoriali ed operative di servizio pronta accoglienza.

Viene effettuato dopo aver ricevuto da queste il consenso nel rispetto della volontarietà e dalla Comunità l'assenso all'accoglienza.

Tale invio può avvenire dai Servizi Sociali della SdS Lunigiana.

E' comunque tassativo, al momento dell'inserimento, consegnare al Responsabile della sede operativa una dichiarazione di collocamento in struttura contenente i dati dell'adulto e/o minore da accogliere, i dati generali della sede operativa e l'impegno a farsi carico della relativa retta.

Tale documento, in caso di minori, diventa imprescindibile ai sensi della legge 149/01 e deve contenere anche le eventuali prescrizioni dei rapporti con la famiglia quando presente.

Art. 6 Responsabilità e coperture assicurative.

L'Ente gestore garantisce la copertura dei rischi e la responsabilità civile per danni a cose o persone, unitamente ad una polizza infortuni generica.

Art. 7 Conclusione dell'accoglienza.

Il periodo di accoglienza terminerà secondo quanto stabilito e concordato. Ogni variazione dovrà essere concordata fra gli operatori della Comunità ed i Servizi della SdS Lunigiana.

Ogni allontanamento arbitrariamente deciso dalla persona accolta verrà comunicato ai Servizi della SdS Lunigiana; in caso di minore, trattandosi di fuga, gli operatori della sede operativa sono tenuti a darne comunicazione urgente oltre che alla SdS Lunigiana anche alle Forze dell'Ordine.

Art. 8 Pagamento della retta.

La SdS Lunigiana si fa carico del pagamento della retta, pro die pro capite, fissata per la durata della convenzione, come di seguito riportata:

- Euro 45,00 al giorno per pronta accoglienza adulti
- Euro 45,00 al giorno per pronta accoglienza minori

Art. 9 Modalità del pagamento.

Le note/fatture, intestate alla Sds Lunigiana, devono essere emesse a cadenze mensili ed inoltrate ai riferimenti e con le modalità richieste dalla medesima e concordate con l'Ente Gestore.

Art. 10. Trattamento dati personali

La Società della Salute della Lunigiana svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente Gestore, presa visione dell'**allegato A** alla presente convenzione "Atto Giuridico per il conferimento delle qualità di Responsabili del trattamento dei dati da parte del Titolare ai sensi dell'art.28 par. 3 del del Regolamento UE 2016/679" quale sua parte integrante e sostanziale ne accetta le clausole, consapevole che con l'apposizione della sottoscrizione in calce, la Società della Salute, titolare del trattamento dati, nomina l'Ente Gestore responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 Inadempimenti.

Eventuali inadempienze della presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per inosservanza della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze degli obblighi assunti dalle parti;

In tutti i casi, con l'interruzione del servizio, cessa anche l'onere della Sds Lunigiana di corrispondere il compenso pattuito.

In caso di eventuali contestazioni per temi non legati alla retta e al suo pagamento, è previsto in prima istanza la conciliazione con la forma dell'arbitrato secondo le consuetudini e le norme di legge.

Art. 12 Variazioni alla convenzione.

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 13 Durata.

La presente convenzione ha decorrenza biennale con decorrenza dalla data della sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata per un analogo periodo mediante scambio di note fra le parti.

Art. 14 Norma finale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le eventuali spese di bollo, nei casi previsti dal D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e le spese di registrazione sono a carico dell'Ente Gestore.

_____,' _____

Per l'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII

Per la SdS Lunigiana
